

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2054

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SGARBI BOMPANI LUCIANA, ALINI, di MARINO,
AVOLIO, ESPOSTO**

Presentata il 26 novembre 1969

Corresponsione di un assegno di parto alle coltivatrici dirette

ONOREVOLI COLLEGHI! — In attesa che l'assistenza per le coltivatrici dirette in occasione della gravidanza, del parto e del puerperio trovi un'adeguata e completa soluzione, nel quadro di un sistema di sicurezza sociale che affronti i problemi della prevenzione e di adeguate prestazioni economiche e sanitarie, sottoponiamo alla vostra attenzione l'esigenza di un sollecito provvedimento parziale per l'istituzione di un assegno di parto. Ciò in relazione anche al fatto che le proposte di legge riguardanti la riforma della legge 25 agosto 1950, n. 860, che la Camera si accinge ad esaminare, tendono giustamente ad equiparare e cioè ad estendere anche alle mezzadre tale trattamento, determinando però una situazione di maggiore inferiorità e di una ulteriore ingiusta discriminazione a danno delle coltivatrici dirette.

È noto che le coltivatrici dirette, in larghe zone, più presenti nei lavori agricoli per la fuga dalle campagne delle unità attive prevalentemente maschili, devono svolgere i pesanti lavori dei campi anche durante la gravidanza e il puerperio. È altresì noto che, specie in vaste zone della montagna, del Mezzogiorno e delle isole, le contadine sono di frequente costrette a partorire in condizioni ambientali scadenti, sia per la mancanza di un'adeguata organizzazione sanitaria, sia per

deficienze igieniche che si riscontrano prevalentemente nelle imprese diretto-coltivatrici, generalmente perché mancano i mezzi finanziari per realizzare quelle misure che comportano spese non indifferenti.

L'assegno di parto proposto potrebbe alleviare queste difficili condizioni in cui numerose coltivatrici si trovano durante la gravidanza, il parto e il puerperio, in quanto verrebbero loro forniti i mezzi per potersi, almeno in parte e per un certo periodo, liberare dai lavori più faticosi e procurarsi l'indispensabile per partorire in condizioni igieniche migliori. Pertanto riteniamo necessario riconoscere subito questo diritto anche per le coltivatrici dirette, anche se pensiamo che sia parimenti urgente risolvere il problema del finanziamento delle prestazioni mediante un più adeguato intervento finanziario dello Stato.

La nostra proposta di legge prevede un assegno di parto di lire 100.000 da corrisponderci a tutte le coltivatrici da parte delle casse mutue comunali.

I presentatori confidano che questa loro proposta di legge incontrerà il favorevole appoggio per una sollecita discussione ed approvazione di tutti i deputati sensibili ai problemi della gente dei campi.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Nell'assistenza prevista dall'articolo 3 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, e successive modificazioni, è compresa, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, un assegno di importo non inferiore alle 100.000 lire, in occasione di ciascun parto e di 50.000 lire per ciascun aborto, naturale o terapeutico.

La determinazione della misura dell'assegno e la sua erogazione spetta alla Cassa mutua comunale, che vi provvede a norma dell'articolo 22, lettera d) della legge 22 novembre 1954, n. 1136.